

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/2017 DEL 13/11/2017

Indice Argomenti:

- 1. Operazioni in contante oltre i limiti**
- 2. Documento valutazione rischi e visite mediche dipendenti**

1. OPERAZIONI IN CONTANTE OLTRE I LIMITI

Facendo seguito a quanto già ampiamente trattato con la nostra precedente circolare n. 02/2016 emanata il 18/02/2016 (ed a cui facciamo espresso rinvio) e tenuto conto del fatto che ripe-
tutamente ci vengono posti dubbi circa la corretta applicazione di questo delicatissimo argomento (soprattutto in tema di frazionamento dei pagamenti), ci sembra utile tornare ancora una volta su questa questione.

Da pochi giorni il Ministero del lavoro ha sintetizzato le risposte offerte ad alcuni specifici quesiti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

Il D.Lgs n. 231/2007 prevede una serie di misure finalizzate a prevenire e perseguire il fenomeno del riciclaggio, contenute nel Titolo III, concernenti una serie di limitazioni all'operatività finanziaria in via generale.

STUDIO BELCASTRO

Quando parliamo di limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore ci riferiamo, attualmente, all'art. 49 D.Lgs 231/2007 (che ha subito varie modifiche nel tempo e, da ultimo, per effetto del D.Lgs n. 90/2017, il provvedimento di recepimento della IV Direttiva comunitaria in materia antiriciclaggio).

1.1 L'attuale soglia limite all'uso del contante

Per effetto di quanto disposto al primo comma dell'art. 49 del D.Lgs n. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, **quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore 3.000 euro.**

1.2 Retroattività dell'attuale soglia

Sotto il profilo sanzionatorio, per effetto del principio del favor rei, l'applicazione in concreto di tale ultima disposizione comporta la retrodatazione della vigenza della più elevata soglia di 2.999,99 al 13/08/2011.

1.3 Pagamenti in contanti di cambiali e assegni protestati

Le FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro in data 03/10/2017 contengono un interessante chiarimento in risposta ad un quesito tendente ad appurare se sia legittimo per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l'elevazione dell'eventuale protesto, in denaro contante qualora l'importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge.

In tale occasione, il Mef ha affermato la legittimità di tale trasferimento di denaro contante, "potendosi considerare, in tale circostanza, il notaio quale "mandatario" dell'istituto di credito che ha richiesto l'elevazione del protesto.

Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto".

1.4 Obbligazioni al portatore

Sempre nelle FAQ del 03/10/2017, il Mef ha affrontato il tema dell'emissione e della circolazione delle obbligazioni al portatore; in tale contesto ha preliminarmente evidenziato come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento dei titoli e non sul regime di emissio-

ne per il quale rimangono ferme le disposizioni civilistiche e speciali (di conseguenza l'emissione di tali titoli non è soggetta a limiti ispirati alla normativa antiriciclaggio).

Il Dipartimento del Tesoro richiama, quindi, l'obbligo in capo alla società emittente, nella fase di trasferimento dei suddetti titoli a soggetti terzi, di richiedere l'intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l'importo sia pari o superiore a 3.000 euro; peraltro, ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli al portatore è sottoposto alle limitazioni di cui all'articolo 49.

Ad ulteriore conferma della suddetta chiave interpretativa, viene infine precisato che: “la consegna diretta, quindi, senza avvalersi degli intermediari abilitati, dei titoli ai sottoscrittori rappresenterebbe una violazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 49 qualora l'importo sia pari o superiore ad 3.000 euro”.

1.5 Frazionamenti leciti e frazionamenti artificiosi

Il divieto sancito nel primo comma dell'art. 49 riguarda anche i cc.dd. “trasferimenti frazionati”, qualora il “valore oggetto di trasferimento” sia “complessivamente” pari o superiore a 3.000 euro.

In altre parole, come peraltro precisato dal Dipartimento del Tesoro nelle FAQ pubblicate il 03/10/2017, il valore di cui all'art. 49 comma 1 va inteso come valore complessivamente da trasferire in un'unica soluzione, anche cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore (contanti, titoli di Stato o altri titoli al portatore), per cui costituisce violazione il trasferimento in un'unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e/o titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Per lo stesso Ministero, di contro, “non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e 1 differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”)”.

In relazione al tema dei frazionamenti artificiosi, il prefato Dicastero ha avuto modo di affermare, inoltre, la legittimità del pagamento di una fattura emessa per un importo superiore alla soglia normativa per un trattamento ortodontico, attraverso rate mensili in contanti di 300 euro, in quanto “il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo, in tal modo, nella violazione”, precisando, tuttavia, che “rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo”.

1.6 Polizze di pegno

STUDIO BELCASTRO

Un ulteriore quesito posto al Mef riguarda le polizze di pegno; in particolare viene richiesto se anche per tali titoli valgono i limiti di cui all'art. 49.

Sul punto il Dipartimento del Tesoro ha precisato che tali limitazioni operano non in relazione alla mera emissione delle polizze di pegno, ma al loro successivo trasferimento.

Di conseguenza, "tali titoli possono essere emessi per importi pari o superiori ad euro 3000,00 ancorché al portatore.

La natura di titolo al portatore, attribuita alle citate polizze dall'art. 10, comma 2, della L. 10 maggio 1938 n. 745, laddove è previsto, tra l'altro, che "la polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione del nome è al portatore", incide, invece, sul trasferimento dei suddetti titoli i quali, se di importo pari o superiori a 3.000,00 euro, dovranno essere trasferiti con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., come espressamente previsto dal citato art. 49, comma 1".

1.7 Pagamenti con assegni

In un quesito proposto al Mef, tendente ad appurare se sia legittimo il pagamento di una fattura commerciale, d'importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l'emissione di più assegni bancari, ciascuno d'importo inferiore al limite di legge, il Dipartimento del Tesoro, nell'ambito delle FAQ pubblicate il 03/10/2017, ha affermato: "Il pagamento di una fattura d'importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, effettuato mediante l'emissione di più assegni bancari muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d'importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell'ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell'operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione".

1.8 Soggetti non residenti

Nelle richiamate FAQ del 03/10/2017, il Dipartimento del Tesoro ha avuto modo, infine, di precisare che la disciplina in tema di assegni si applica anche in relazione all'emissione dei seguenti titoli: assegni tratti da non residenti su un conto estero intrattenuto presso una banca italiana; assegni tratti da residenti su conto intrattenuto presso una banca insediata nel territorio nazionale ma emessi all'estero (in quanto prevale il principio della territorialità in relazione al conto di trattenuta).

**2. DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E VISITE MEDICHE
DIPENDENTI**

Sulle base di un suggerimento offerto dallo Studio di Consulenza del Lavoro che assiste la nostra struttura, segnaliamo che a breve potrebbero iniziare da parte dell'Ispettorato del Lavoro i controlli sul documento di valutazione dei rischi e conseguenti visite mediche dei lavoratori occupati.

A tal proposito, il citato Studio di Consulenza del Lavoro ricorda che, ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rientrano nella fattispecie di lavoratori anche i soci lavoratori, i tirocinanti e i familiari che partecipano all'attività a titolo gratuito e che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato indicazioni univoche al fine di assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di mancato rispetto della normativa sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Novembre 2017

PRECEDENTI CIRCOLARI 2017

Numero	Del	Argomento
01/2017	17.01.2017	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2017	13.02.2017	Riaperta la rivalutazione di terreni e partecipazioni Riapertura Bando macchinari ed impianti Le scadenze fiscali per l'anno 2017
03/2017	01.03.2017	Decreto "mille proroghe" Nuova versione della lettera di intento
04/2017	09.03.2017	La rottamazione di ruoli e di accertamenti esecutivi
05/2017	07.05.2017	Manovra correttiva 2017
06/2017	19.05.2017	Bando Inail-Isi 2016
07/2017	23.05.2017	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2016 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2017

STUDIO BELCASTRO

08/2017	14.06.2017	Riapertura estromissione e/o assegnazione agevolata immobili ai soci La gestione fiscale dei costi relativi agli automezzi
09/2017	11.08.2017	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
10/2017	13.09.2017	Definizione delle liti fiscali pendenti
11/2017	16.10.2017	Iper-ammortamenti prorogati fino al 30/09/2018 Riaperti i termini per la rottamazione dei ruoli Nuovo contratto di prestazione occasionale

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

NOVEMBRE 2017

Mercoledì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Cnpadc – Cassa previdenza dottori commercialisti** – Termine per l'invio del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente

Giovedì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - o **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della III rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile
 - o **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento III rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
 - o **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - o **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- *Inpdai – Versamento mensile dei contributi previdenziali*

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - *Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2016 ed in primo acconto per il 2017 – (senza aggravio) (per tutti i soggetti con partita iva)*
 - *Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2016 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2017 – (senza aggravio) (per tutti i soggetti con partita iva)*
 - *Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per tutti i soggetti con partita iva)*
 - *Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)*

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - *Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2016 ed in primo acconto per il 2017 – (con aggravio dello 0,4%) (per tutti i soggetti con partita iva)*
 - *Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2016 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2017 – (con aggravio dello 0,4%) (per tutti i soggetti con partita iva)*
 - *Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per tutti i soggetti con partita iva)*
 - *Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)*

- **Accise – Imposte di fabbricazione –** Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

- **Inpgi –** Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

Lunedì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enasarco** – Versamento contributi relativi al trimestre luglio-settembre
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Mercoledì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del V periodo contabile (settembre-ottobre) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre)

Sabato 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Martedì 28

STUDIO BELCASTRO

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Giovedì 30

- **Iva – Liquidazioni Iva periodiche** – Invio telematico delle liquidazioni iva mensili relative ai mesi di luglio, agosto e settembre (per i contribuenti mensili) e della liquidazione iva relativa al III trimestre (per i contribuenti trimestrali)
- **Spesometro** – Invio telematico dei dati delle fatture (emesse e/o ricevute) relative ai mesi di luglio, agosto e settembre (per i contribuenti mensili) ed al III trimestre (per i contribuenti trimestrali) (scadenza valida a regime dall'anno 2018)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2016 ed in primo acconto per il 2017 – (con e senza aggravio) (per tutti i soggetti senza partita iva)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2016 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2017 – (con e senza aggravio) (per tutti i soggetti senza partita iva)
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con e senza aggravio) (per tutti i soggetti senza partita iva)
-
- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi – Persone fisiche titolari di partita iva, Società di persone e Società di capitali** – Termine per il versamento delle imposte (irpef, ired, irap, addizionali regionali, provinciali e comunali e cedolare secca) dovute **in secondo acconto** per il 2017 e determinate con le dichiarazioni dei redditi
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento dei contributi Ivs a percentuale dovuti **in secondo acconto** sui redditi previsti per l'anno 2017
 - o **Inps – Contributo collaboratori:** Termine ultimo per il versamento **del secondo acconto** dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza

STUDIO BELCASTRO

e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° novembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° novembre del relativo anno
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di ottobre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di settembre
- **Fasi** – Versamento contributi relativi al IV trimestre dell'anno in corso
- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere a trattenere sulla busta paga relativa al corrente mese di novembre le eventuali imposte a debito (per acconto sull'anno in corso) da versare poi all'Erario entro il 16 dicembre p.v..
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per il versamento della quarta rata dei contributi minimi annuali
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento della seconda rata del conguaglio dei contributi annuali
- **Rottamazione cartelle** – Termine entro il quale pagare la terza rata delle somme dovute a seguito della presentare dell'istanza per l'estinzione dei carichi affidati agli stessi Agenti negli anni dal 2000 al 2016 (**solo per anno 2017**)

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- ***I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)***
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)***
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)***